



COMUN DA FODOM
COMUNE DI LIVINALLONGO
DEL COL DI LANA

ORDINANZA N. 52 DEL 11/08/2025

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: CHIUSURA DELLA STRADA SILVO PASTORALE DENOMINATA "BOSCO DI ARABBA" IN COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA E DEL TRACCIATO DEL "PERCORSO VITA" CAUSA PIANTE PERICOLANTI.

IL SINDACO

Dato atto che il bosco di Arabba presenta un massiccia infestazione da bostrico, che porta al disseccamento delle piante, indebolendole fino al punto che si spezzano, anche su sollecitudine di agenti atmosferici;

Considerato che l'omonima strada silvopastorale "Bosco di Arabba" trovandosi nei pressi di Arabba è facilmente accessibile e molto frequentata, in particolare nel corso della stagione estiva in quanto lungo il suo tracciato si sviluppa anche un "percorso vita";

Preso atto che sono stati individuati alcuni alberi spezzati nelle vicinanze della strada silvopastorale e che nel complesso lo stato fitosanitario generale dell'area interessata sta compromettendo la possibilità di muoversi in sicurezza sulla strada e nelle aree limitrofe;

Ritenuto pertanto di interdire il transito veicolare e pedonale sulla strada silvopastorale denominata "Bosco di Arabba", nonché lungo le diramazioni del tracciato del "percorso vita", al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

L'INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE SULLA STRADA SILVO-PASTORALE DENOMINATA "BOSCO DI ARABBA" IN COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, NONCHÉ LUNGO LE DIRAMAZIONI DEL TRACCIATO DEL "PERCORSO VITA", DI CUI SI ALLEGA LA PLANIMETRIA, A DECORRERE DALL'ADOZIONE DELLA PRESENTE.

PRECISA

che la presente ordinanza sarà revocata al venire meno dei presupposto di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990 si rende noto che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione o comunque



COMUN DA FODOM COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale del Comune ed inviata per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Belluno
- Questura di Belluno
- Comando Carabinieri di Arabba
- Comando Forestale Carabinieri di Caprile
- Vigili del Fuoco Volontari Arabba-Livinallongo
- CAI Sezione di Livinallongo-Colle
- Uffici turistici Arabba.

IL SINDACO
Oscar Nagler